



TRIBUNALE DI PARMA

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA

E

IL COMUNE DI PARMA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 274 DEL 28 AGOSTO 2000 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26 MARZO 2001.

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del decreto legislativo n.274 del 28 agosto 2000, in applicazione della legge n. 145 dell'11 giugno 2004 e dell'art. 73, comma 5-*bis* del d.p.r. 309 del 1990, così come modificato dal d.l. n. 272 del 30 dicembre 2005, convertito in legge n. 49 del 21 febbraio 2006, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che la legge n.120 del 20 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del Lavoro di Pubblica Utilità, di cui all'art. 54 decreto legislativo n.274 del 28 agosto 2000, consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;
- l'art. 2, comma 1, del d.m. 26 marzo 2001 del Ministero della Giustizia, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con i Presidenti dei Tribunali, nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti, e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, dello stesso D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto l'art. 20-*bis* del codice penale e modificato la legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo che le pene della reclusione e dell'arresto possano essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2023, emanato a norma dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2022, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nell'ambito ed in forza delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui sopra;
- che il Comune firmatario, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo e nell'art. 56-bis della legge n.689/1981, come novellata;

si conviene e si stipula

- la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto in persona del Dott. Paolo Corder, Presidente del TRIBUNALE DI PARMA (di seguito "**il Tribunale**") e il COMUNE DI PARMA (di seguito "**l'Ente**"), in persona del Sindaco *pro tempore* Dott. Michele Guerra, in qualità di legale rappresentante;

Art.1

Attività da svolgere

Il Comune di Parma si rende disponibile ad ospitare presso le proprie strutture alcune persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e dell'art. 56-bis della legge n.689/1981, ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'assegnazione delle persone ai vari settori dell'Ente, adeguati allo svolgimento dell'attività non retribuita oggetto di convenzione, sarà stabilita sulla base delle capacità professionali e delle attitudini dei vari candidati, deducibili dal curriculum e previo colloquio motivazionale.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

La persona imputata che intenda richiedere al Tribunale l'accesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Parma, effettuerà un colloquio presso l'Ente affinché questo possa individuare il settore in cui collocare il richiedente nonché le mansioni da affidargli, e possa quindi esprimere una disponibilità allo svolgimento di una specifica attività non retribuita.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a quest'ultimi le relative istruzioni sono;

- 1) Il Responsabile e/o Responsabili delle aree interessate dell'Ente;
- 2) I soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture del Comune di Parma con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato all'Ente e di impartire le istruzioni.

Il Comune di Parma si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi delle persone designate ed eventuali modifiche o integrazioni successive.

Art. 4

Modalità di trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Parma si impegna a garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurando, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di

protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Comune di Parma si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto al Comune di Parma di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

2. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Parma, l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

Verifiche e Relazione sul lavoro svolto

1. Il Comune di Parma ha l'obbligo di comunicare, quanto prima, all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del predetto decreto legislativo e dell'art. 285 del 1992 e l'art. 65 della Legge n. 689 del 1981 (nel caso in cui, senza giustificato motivo, i condannati non si rechino nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità; si allontanano da esso o si rifiutano di svolgere le attività di cui è incaricato).

2. Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dalle persone condannate.

3. Il Comune di Parma, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l'accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l'eventuale acquisizione di copia della documentazione [si tratta del co. 3 dell'art. 4 decreto ministeriale 27 luglio 2023]

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Parma da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, a coordinare la prestazione lavorativa dei condannati.

Art. 8

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della firma.

2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Parma, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Parma,
Per il Comune di Parma
Il Sindaco
Dott. _____

Per il Tribunale di Parma
Il Presidente
Dott. _____